REGOLAMENTO (CE) N. 2238/94 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3359/93 nella parte in cui istituisce misure antidumping sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e prodotto dalla società brasiliana Rima Electrometalurgia SA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1],

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Con l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1115/91 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 12,2 % sulle importazioni di ferrosilicio di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00, originario del Brasile e prodotto ed esportato direttamente nella Comunità dalla società brasiliana Rima Electrometalurgia SA, di Belo Horizonte, Brasile (in appresso denominata « Rima »).

(2) L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1115/91 è stato dichiarato nullo dalla sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 1993, relativa alla causa C-216/91, in seguito alla richiesta di annullamento presentata dalla Rima.

(3) Con un avviso pubblicato il 6 maggio 1992 [3] la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha aperto il riesame, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 1115/91.

(4) In seguito al riesame, con il regolamento (CE) n. 3359/93 [4], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping modificato del 20,5 % sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e prodotto dalla Rima.

(5) La Rima ha chiesto l'abrogazione del dazio modificato ai sensi dell'articolo 176 del trattato CE, secondo il quale un'istituzione il cui atto è stato annullato dalla Corte di giustizia è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte importa.

(6) La Commissione ha valutato le implicazioni della sentenza per il dazio attualmente in vigore e ha determinato che la situazione della Rima non era mutata in modo rilevante rispetto a quella esistente all'epoca del primo riesame e che aveva indotto la Corte a dichiarare che il dazio applicabile alla Rima doveva essere abrogato. A causa dell'abrogazione del dazio la Rima non era soggetta ad alcun dazio antidumping al momento dell'apertura del riesame.

(7) Il Consiglio ritiene pertanto che la Rima non debba essere soggetta ad un dazio superiore a quello istituito anteriormente al primo riesame, in quanto la società non ha esportato nella Comunità nel periodo dell'inchiesta del secondo riesame e non vi è quindi motivo di credere che le circostanze relative alla Rima fossero mutate nel corso del secondo riesame. Il dazio antidumping del 20,5 % istituito nei confronti della Rima con il regolamento (CE) n. 3359/93 deve pertanto essere abrogato a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è entrato in vigore.

(8) Dato che il presente regolamento non modifica né conferma le misure contenute nel regolamento (CE) n. 3359/93 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la data della scadenza prevista da tale disposizione rimane immutata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il dazio antidumping del 20,5 % istituito dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3359/93 nei confronti delle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e prodotto dalla Cia Rima Electrometalurgia SA, di Belo Horizonte, Brasile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 1993.

[1] GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 10).
[2] GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.
[3] GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.
[4] GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 settembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL